

LA CESSIONE DI CREDITI TRIBUTARI

di Fabio Balestra e Matteo Valgiusti

In presenza di rilevanti crediti nei confronti dell'Erario non utilizzabili in compensazione per incapienza si può ricorrere in determinati casi alla richiesta di rimborso. Essendo i rimborsi effettuati in tempi estremamente lunghi una soluzione alternativa può essere quella della cessione del credito vantato nei confronti dell'Erario a terzi per renderlo subito liquido. E' necessario perciò conoscere quando e con quali modalità sia possibile cedere i crediti tributari.

Disciplina generale

La disciplina generale della cessione dei crediti è contenuta negli **artt. da 1260 a 1267 del codice civile**.

L'**art. 1260 c.c.** stabilisce che:

“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.”

Al **comma 2** del medesimo articolo si stabilisce che **le parti possono escludere la cedibilità del credito**, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si dimostra che egli ne era a conoscenza al momento della cessione.

La cessione del credito può avvenire in **forma libera** salvo per la cessione a titolo gratuito che richiede formalità particolari previste per gli atti di donazione.

Ai sensi dell'**art. 1262 c.c.** **il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito** o una loro copia autenticata se la cessione del credito è solo parziale; rimane comunque possibile la cessione di crediti non documentati.

L'**art. 1263 c.c.** a sua volta stabilisce che **la cessione ha l'effetto di trasferire al cessionario i privilegi, le garanzie personali o reali e tutti gli accessori relativi al credito** (per i beni in pegno è necessario il consenso del cedente) mentre i frutti scaduti (es. interessi già maturati) non si trasferiscono se non espressamente previsto dalle parti.

La cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto solo se questi ha accettato o se la stessa gli è stata notificata (art. 1264 c.c.); il debitore ceduto che abbia pagato al cedente prima della notificazione non è comunque liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

L'**accettazione** può avvenire in forma libera e la data certa è richiesta solo ai fini dell'efficacia dell'atto verso i terzi.

Anche la **notifica** non richiede forme particolari anche se nella prassi viene spesso utilizzato l'invio di raccomandata a/r.

La data certa, come già accennato, ha valenza nei confronti dei terzi ed in particolare l'**art. 1265 c.c.** stabilisce che **se il medesimo credito è stato ceduto più volte a soggetti diversi prevale la cessione notificata prima al debitore o quella da lui accettata prima con atto avente data certa.**

A norma dell'**art. 1266 c.c.** **il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione**, se la stessa avviene a titolo oneroso. Le parti possono pattuire l'esclusione di tale garanzia da parte del cedente che rimarrà comunque obbligato per il fatto proprio.

Inverse appaiono invece le condizioni di garanzia della solvibilità del debitore da parte del cedente; infatti in questo caso l'**art. 1267 c.c.** stabilisce che **in assenza di pattuizioni il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore** (cessione "pro soluto") ma che tale garanzia può essere prevista con accordo tra le parti (cessione "pro solvendo").

Nel caso in cui il cedente presti questa garanzia, egli risponde nei limiti di quanto ricevuto dal cessionario oltre che per gli interessi dovuti dal debitore, le spese sostenute dal cessionario per l'escussione del debitore e l'eventuale maggior danno patito dal cessionario (il patto tra le parti può comunque escludere una o tutte queste aggravanti di responsabilità).

La garanzia entra in atto solo in caso di insolvenza del debitore e non anche in caso di semplice inadempimento, è necessaria quindi la preventiva escussione infruttuosa del debitore ceduto.

L'adempimento della garanzia da parte del cedente risolve il contratto di cessione del credito che ritornerà quindi ad essere di proprietà del cedente stesso.

Disciplina della cessione dei crediti verso l'Erario

La disciplina generale della cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato o di una pubblica amministrazione è contenuta negli **artt. 69 e 70 del R. D. n. 2440/1923**.

L'applicazione della disciplina generale contenuta nel Codice civile viene derogata riguardo a diversi profili, in particolare i **contratti di cessione di crediti vantati verso pubbliche amministrazioni**:

³⁵₁₇ devono risultare da **atto pubblico o scrittura privata autenticata** (non è quindi consentita la forma libera ammessa invece nella disciplina civilistica);

³⁵₁₇ devono essere **notificati all'amministrazione centrale** ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento;

³⁵₁₇ devono **indicare il titolo e l'oggetto del credito** che si intende cedere.

Infine viene stabilito che **con un singolo atto di cessione non è possibile cedere crediti vantati verso amministrazioni diverse**.

**CESSIONE CREDITI VANTATI VERSO STATO E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

R. D. n. 2440/1923 artt. 69 e 70

Deroghe alla disciplina generale civilistica:

- _ Cessione attraverso Atto pubblico o scrittura privata autenticata
- _ Notifica formale obbligatoria all'Amministrazione interessata
- _ Con un singolo atto non è possibile cedere crediti vantati verso amministrazioni diverse

Cessione dei crediti per imposte dirette

Le disposizioni del R.D. n. 2440/1923 sono ovviamente applicabili anche a quella particolare categoria di crediti verso lo Stato rappresentata dai crediti tributari o crediti vantati verso l'amministrazione finanziaria.

La cessione di crediti per imposte dirette chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi viene ulteriormente disciplinata e integrata dalle disposizioni degli **artt. 43- bis e 43- ter del D.P.R. n. 602/1973** (che richiamano espressamente le formalità procedurali degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923).

Le disposizioni attuative sono contenute nel **D.M. n. 384/1997** il quale all'art. 1 dispone che il credito d'imposta chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi può essere ceduto a terzi

attraverso la seguente procedura (c.d. **procedura ordinaria**):

³⁵₁₇ la cessione deve essere effettuata con **atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve riguardare l'intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi**, ivi compreso quello derivante da imposte sostitutive;

³⁵₁₇ **gli interessi per ritardato rimborso di imposte non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione** e spettano comunque al cessionario. E' nullo ogni patto contrario;

³⁵₁₇ l'atto di cessione è efficace se viene **notificato all'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente** in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito.

Resta fermo che **anche a seguito della cessione rimangono impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni** nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta.

Si considerano **inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto.**

Per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero anche nei confronti di quest'ultimo; **il cessionario risponde perciò in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate**, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Ufficio delle entrate procede al recupero. Sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non può opporsi il difetto di notifica..

L'atto di cessione dei crediti è inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se:

1. al momento della notifica l'Amministrazione ha **già proceduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento**;
2. E' stata **presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato** e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha **già proceduto alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto** al rimborso al Ministero del Tesoro;
3. Al momento della notifica, **risultano a carico del cedente iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione**; in tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo.

All'art. 2 del medesimo decreto è disciplinata in dettaglio la c.d. **procedura semplificata** di cui all'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 che riguarda la **cessione delle eccedenze d'imposta nell'ambito di un gruppo societario**.

In particolare le eccedenze IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo non chieste a rimborso, possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o ente dello stesso gruppo, **senza l'osservanza delle predette formalità**.

Si considerano **appartenenti al gruppo**, l'ente o società controllante (che può anche essere un ente non commerciale) e le società da questo controllate; in particolare, ai sensi dell'**art. 43-ter D.P.R. n. 602/1973**, si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

Le disposizioni si applicano in ogni caso alle **società ed agli enti tenuti alla presentazione del bilancio consolidato.**

Secondo quanto precisato dalla R.M. n. 237/E/1996 le cessionarie devono essere società di capitali.

Perché la cessione sia efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è infatti sufficiente che **l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione:**

³⁵₁₇ **gli estremi dei soggetti cessionari;**

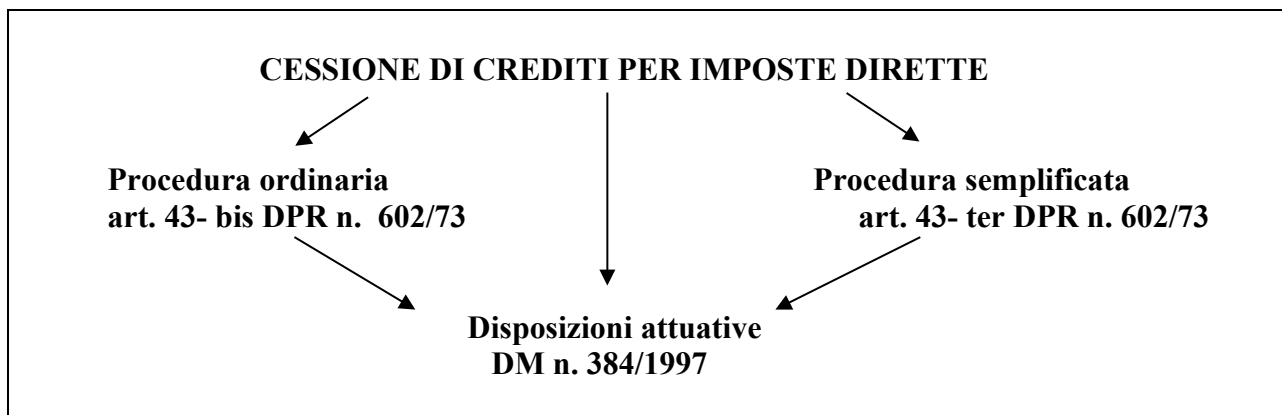
³⁵₁₇ **gli importi ceduti a ciascuno di essi.**

Inoltre la cessione può avere ad oggetto **anche solo una parte delle eccedenze d'imposta**; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso.

Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti dell'IRES (anche in acconto), i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Esso deve inoltre indicare in dichiarazione l'ammontare dei crediti ricevuti, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni.

Il cessionario è responsabile in solido con il cedente a prescindere dall'effettivo utilizzo delle eccedenze stesse.



Cessione dei crediti IVA

Il **credito IVA** emergente dalla **dichiarazione annuale** e che sia stato **chiesto a rimborso** può essere **ceduto a terzi in tutto o in parte**.

L'eccedenza detraibile d'imposta può essere chiesta a **rimborso** nei casi previsti dall'**art. 30 D.P.R. n. 633/1972** ed in particolare il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può esserlo nei seguenti casi:

³⁵₁₇ **cessazione dell'attività** (a prescindere dall'importo del credito);

³⁵₁₇ **differenza tra aliquota media su vendite e acquisti** cioè se le operazioni di vendita sono soggette ad imposta con aliquote inferiori rispetto a quelle dell'imposta relativa agli acquisti (il credito deve essere di **importo superiore a 2.582,28 euro**);

³⁵₁₇ **prevalenza di operazioni non imponibili** per un ammontare complessivo superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate (il credito deve essere di **importo superiore a 2.582,28 euro**);

³⁵₁₇ **acquisti o importazioni di beni ammortizzabili registrati o beni e servizi per studi e ricerche** (il credito deve essere di **importo superiore a 2582,28 euro**);

³⁵₁₇ **prevalenza di operazioni non soggette ad imposta per difetto del presupposto territoriale** (il credito deve essere di **importo superiore a 2.582,28 euro**);

³⁵₁₇ **soggetti passivi non residenti identificati in Italia ai fini IVA** direttamente o tramite un rappresentante fiscale (il credito deve essere di **importo superiore a 2.582,28 euro**);

³⁵₁₇ **presenza di eccedenze detraibili per tre anni consecutivi** (il rimborso spetta per l'**ammontare minore** tra le eccedenze a credito degli anni considerati);

³⁵₁₇ **produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972** (il credito deve essere di **importo superiore a 2.582,28 euro**).

Il credito chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale può essere ceduto a terzi secondo la **procedura** disciplinata dal **R.D. n. 2440/1923** come specificata dalle **C.M. n. 192/E/1997 e n. 19/1993** ed in particolare:

1. la cessione deve avvenire con **atto pubblico o scrittura privata autenticata** con specifica indicazione delle parti, del titolo e dell'oggetto del credito;
2. la cessione deve essere **notificata formalmente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio** e allo stesso deve essere inoltre **inviata copia autentica dell'atto di cessione**;
3. l'ufficio a cui viene notificata la cessione, in caso di perplessità in ordine all'autenticità dei documenti prodotti, può avvisare con lettera raccomandata il cedente prima dell'emissione dell'ordine di pagamento per permettergli di impedire (entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata) la liquidazione del rimborso nel caso in cui la cessione sia avvenuta a sua insaputa con documenti falsi.

Per effetto dell'atto di cessione si realizza il trasferimento del credito ed **il cessionario subentra quindi anche nelle posizioni giuridiche soggettive del cedente** con la conseguenza che sarà legittimato a chiedere il rimborso dinanzi al giudice tributario (nel termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 D.lgs. n. 546/1992).

Il **rimborso** del credito IVA ceduto per un ammontare superiore a 516.456,90 euro viene **effettuato da due soggetti**:

³⁵₁₇ **il concessionario alla riscossione** competente per territorio per un massimo di 516.456,90 euro;

³⁵₁₇ **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate** competente per territorio per le somme eccedenti tale importo e nei casi di cessazione dell'attività e di procedure concorsuali.

Essendo i tempi di rimborso diversi per i due soggetti la **R.M. n. 103/2006** ha stabilito che **può essere separatamente ceduta a terzi la quota di credito** eccedente i 516.456,90 euro **rimborsabile dall'ufficio** dopo il rimborso della quota di competenza del concessionario alla riscossione; tale quota non può però essere ulteriormente frazionata tra più cessionari.

La cessione parziale avviene con le stesse modalità della cessione totalitaria sopra descritta.

Ai sensi dell'**art. 5, co. 4-ter D.L. n. 70/1988** e agli effetti dell'**art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972** l'ufficio può ripetere anche sul cessionario le somme rimborsate a meno che quest'ultimo non presti apposita garanzia così come prevista dallo stesso art. 38- bis, co. 1, D.P.R. n. 633/1972 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo; in particolare la garanzia può essere prestata:

³⁵/₁₇ tramite **fideiussione o polizza fideiussoria** rilasciata da istituti di credito, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi;

³⁵/₁₇ tramite **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato** (quali i buoni fruttiferi postali).

In caso di gruppi societari con patrimonio netto consolidato superiore a euro 258.228.449,54 euro può essere la società controllante a prestare direttamente garanzia.

CESSIONE DI CREDITI IVA

Regole generali R.D. 2440/1923

Specificate dalle C. C.M.M. n. 19/1993 e 192/E/1997

R.M. n. 106/2006 - Cessione separata crediti eccedenti 516.456,90 euro

Art. 5, c. 4- ter D.L. 70/1988 e art. 38- bis D.P.R. 633/1972 - Garanzia del cedente

Cessione del credito IVA infrannuale

Secondo le **R.R.M.M. n. 6/2006 e n. 49/2006** solo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere ceduto, restando perciò **esclusa la possibilità di cedere il credito IVA infrannuale** chiesto a rimborso.

Secondo la **norma di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti n. 164/2006** invece **il credito IVA infrannuale chiesto a rimborso e confermato nella dichiarazione IVA annuale può essere ceduto con le stesse modalità del credito risultante dalla dichiarazione annuale** ed avere quindi effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quale debitore ceduto.

Va segnalata la **Sentenza n. 436/2008 del Tribunale di Venezia** che, seppur isolata, ha riconosciuto la validità nei confronti dell'Amministrazione della cessione di un credito IVA infrannuale.

Resta comunque solida la posizione dell'Agenzia sul punto.

CESSIONE CREDITO IVA INFRANNUALE	
PRO	CONTRO
Norma di comportamento Associazione Italiana Dottori Commercialisti n. 164/2006	Risoluzione n. 6/2006
Sentenza n. 436/2008 Tribunale di Venezia	Risoluzione n. 49/2006

L'anticipazione del credito IVA

Va infine segnalato che **il credito IVA** chiesto a rimborso, sia annuale che infrannuale, **può essere anticipato da un istituto di credito che abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nella misura del 90%.**

Il contribuente dovrà in questo caso dare disposizione irrevocabile all'Agenzia di liquidare il rimborso per il tramite dell'istituto scelto.

14 marzo 2013

Fabio Balestra e Matteo Valgiusti